



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SETTORE SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 46**  
***Operativa***

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Art. 186 C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool).*

*Art. 187 C.d.S. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).*

Nuova modulistica.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 53/05, 53 bis/05, 78/05, 21/06, 126/06, 30/07, 12/09, 31/09, 32/09 e 37/09.

Com'è noto, la normativa che disciplina l'accertamento dello stato di ebbrezza ovvero dell'alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, a seguito del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevede la facoltà di procedere al ritiro cautelare della patente di guida fino all'esito degli accertamenti sanitari e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Condizioni legittimanti il ritiro della patente sono:

- 1) esecuzione dell'accertamento preliminare di cui al comma 3, art. 186 ovvero al comma 2, art. 187 (c.d. "*precursori*") con esito positivo;
- 2) esito degli accertamenti sanitari non immediatamente disponibili;
- 3) presenza di fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sussistendo congiuntamente tali presupposti, l'organo di polizia stradale può disporre il ritiro della patente di guida che dovrà essere depositata e custodita presso gli uffici del Reparto di appartenenza dell'agente operante, fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Si noti che la normativa in commento richiama espressamente l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 216 C.d.S. (vds. prontuario delle violazioni al C.d.S., pag. 328) che, di seguito, viene riportato per la parte di interesse:

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.842,00 a euro 7.369,00. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa

Al fine di uniformare le procedure attualmente in uso è stato predisposto un nuovo modello – CS32/09 (*Verbale di ritiro della patente di guida*) - che dovrà essere sempre utilizzato per l'attuazione del disposto normativo.

Si precisa infine che - a rettifica di quanto indicato sulla circolare del Corpo n. 53-bis/05 [paragrafo H) e nota 29 a pag. 13 nonché paragrafo Q a pag. 18] - qualora l'accertamento effettuato sulla persona (sia tramite etilometro ex art. 186, comma 4 che sanitario ex artt. 186 comma 5 e 187, commi 3 e 4) dia esito negativo, tutta la documentazione (scontrino etilometro ovvero referto sanitario) assume le caratteristiche di atto di indagine, ancorché redatto da persona nominata ex 348 c.p.p., con la conseguenza dell'immediata trasmissione all'A.G. per le sue esclusive valutazioni, unitamente al Verbale di accertamento e rilievi (artt. 347, comma 2-bis e 366, c.p.p.).

Il nuovo modello CS 32/09, allegato alla presente circolare, è altresì reperibile sulla rete Intranet di P.M. alla voce: Modulisitica / Circolazione stradale.

ML/RB

Addì, 30 aprile 2009

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Piero VERGANTE

Allegato:

- Mod. CS 32/09 – *Verbale di ritiro della patente di guida.*